



COMUNE di TODI
Provincia di Perugia
Piazza del Popolo, 29-30

ORDINANZA SINDACALE
n. 121 del 27 luglio 2018

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di limitazioni alla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e di ogni genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e metallici.

IL SINDACO

Premesso che:

- **nel periodo compreso tra il 27 luglio al 30 settembre 2018**, nel Centro Storico della Città, è previsto lo svolgimento di numerose manifestazioni di carattere culturale, commerciale e di pubblico spettacolo con somministrazione di alimenti e bevande;
- gli eventi richiameranno un notevole afflusso di pubblico nel centro del capoluogo;
- in occasioni di tale rilevanza e dimensioni al consumo di bevande consegue l'abbandono nelle strade, piazze, giardini ed altre aree pubbliche, di bottiglie di vetro e lattine;
- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro interi e/o frantumati abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche associata agli atteggiamenti aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e super alcoliche, potrebbe assumere proporzioni rilevanti nelle ore notturne, costituendo quindi fonte di pericolo per l'igiene, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana nonché il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;

Preso atto della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 07/06/2017, NR. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

Vista la Circolare della prefettura di Perugia del 14 giugno 2017 prot. 0058564, pervenuta con nota pec al Comune di Todi, nella persona del Sindaco, ed acquisita al prot.18835 del 15/06/2017;

Considerato opportunamente che nella nota sopra richiamata, nell'ambito delle misure attinenti la Safety, facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, nel quadro dell'elencazione concernente l'accertamento delle condizioni di sicurezza, viene fatto specifico riferimento anche alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Evidenziato che:

- Per "**consumo da asporto**": si intende la vendita di bevande in vetro o metallici, il cui sigillo e/o tappo sia stato rimosso dall'esercente immediatamente dopo la vendita, al fine di permetterne il consumo altrove;

- Per "**detenzione ai fini del consumo**" si intende la detenzione in strade e luoghi pubblici di bevande in contenitori di vetro e/o metallici, ancorché sigillati, per finalità diverse dal mero trasporto della merce acquistata;

Ritenuto, di dover adottare un provvedimento urgente nel rispetto delle nuove disposizioni intervenute, al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per i residenti e per coloro che frequentano le aree oggetto delle pubbliche manifestazioni nonché gli altri luoghi pubblici, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Ravvisato che quanto sopra esposto costituisce ragione di pubblico interesse, per emanare un atto che sia:

- a) idoneo a prevenire e limitare le turbative della sicurezza e del decoro urbano collegate alla somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine;
- b) valevole nel periodo dal 27 luglio al 30 settembre 2018 dalle ore 19:00 di ciascun giorno fino alle ore 06,00 del dì seguente nell'area del centro storico del capoluogo.

Visto il D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 “ Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno “ per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragioni di pubblico interesse, quale l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (articoli 8 e 12);

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che legittimano il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. 05/08/2008, recante “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione” che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Visto il T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931. n. 773) ed il relativo Regolamento per l’esecuzione (R.D. 06/05/1940, n. 635);

Visto l’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visti gli articoli 9, 10, 17 bis, 17 ter ,17 quater e 100 del T.U.L.P.S.;

Visto la legge 24/11/1981, n. 689, con particolare riferimento all’art. 16, così come modificato dall’art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

ORDINA

Fermo restando il divieto di vendita, previsto per i pubblici esercizi, di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, ai sensi della Legge 125/2001, nonché dall’art. 689, comma 1, del Codice Penale;

Nel periodo dal 27 luglio al 30 settembre 2018:

1) dalle ore 19,00 di ciascun giorno fino alle ore 06,00 del dì successivo, all’interno del perimetro del Centro Storico della Città, comprese le aree prospicienti alla Circonvallazione Est ed Ovest e Porta Romana:

a) E’ vietata la “somministrazione” e la “vendita per il consumo da asporto” di bevande di qualsiasi genere in bicchieri e bottiglie di vetro aperte e/o contenitori di vetro e in lattine, da parte di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- Attività artigianali e commerciali, autorizzate o meno alla somministrazione di bevande, direttamente o attraverso distributori automatici;
- Attività di vendita al minuto di generi alimentari, autorizzate o meno alla somministrazione di bevande, compresi i titolari di licenze di P.S. e il commercio ambulante ed in genere tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o metallici anche dove dispensate attraverso distributori automatici;

b) Le attività di ristorazione potranno regolarmente somministrare bevande in contenitori di vetro o metallici ai propri avventori, esclusivamente durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli o al banco, fatto salvo il divieto assoluto di vendita per “consumo da asporto” di cui alla lettera a);

c) I titolari delle attività di cui alla lettera a) hanno l’obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati, evitandone l’accumulo, sulla porzione di suolo pubblico ad essi affidato in concessione, comprese le aree prospicienti alla superficie concessa;

2

d) Gli esercenti destinatari della presente Ordinanza hanno l’obbligo di esporre al pubblico, sia all’interno che all’esterno dei locali, in area ben visibile, la presente ordinanza;

e) E’ vietata la “detenzione ai fini del consumo” e il “consumo” in strade e luoghi pubblici di bevande di qualsiasi genere contenute e/o conservate in bottiglie e bicchieri di vetro ovvero in contenitori metallici. E’ altresì vietato l’abbandono nelle strade e luoghi pubblici dei suddetti contenitori.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e/o di carta.

DISPONE

- 1) Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Servizio di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- 2) La presente ordinanza viene resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune;
- 3) Che copia della presente venga:

A. notificata a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, alle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere a tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande anche attraverso distributori automatici nell'area del centro storico;

B. trasmessa a:

- Alla Prefettura di Perugia a mezzo pec: sicurezza.prefpg@pec.interno.it;
- Alla Questura di Perugia a mezzo pec: gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Compagnia e Comando Stazione Carabinieri di Todi a mezzo pec: cppg251800cdo@carabinieri.it;
- Alla Segreteria Generale del Comune per la Pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Todi;
- Al Servizio Polizia Municipale.

INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 17 bis del T.U.L.P.S.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Perugia entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso giurisdizionale innanzi al TAR dell'Umbria, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date.

Dalla Residenza Municipale lì, 27.07.2018

F.TO IL SINDACO
(Avv. Antonino Ruggiano)